

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1220-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1985

(RELATORE FERRARA SALUTE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(V. Stampato Camera n. 2410)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda la ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro concluso il 13 dicembre 1983, concernente il Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino. Con tale Accordo il Governo italiano si impegna per la sua parte, alle condizioni descritte, a contribuire al bilancio di detto Istituto. A tale scopo si stanziavano, nel triennio 1985-87, lire 6.000 milioni per il 1985, lire 6.300 milioni per il 1986 e lire 6.600 milioni per il 1987.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica dell'Accordo anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per dare corso agli stanziamenti e porre in vigore le norme previste.

FERRARA SALUTE, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore Covi)

27 marzo 1985.

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-87, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.